

Parte speciale

F

Reati in violazione del diritto d'autore

(art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	8 10
Possibili ambiti di commissione del reato	10
Principi di comportamento	11
Funzioni del FPC interessate	11
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14

(Modificate solo le intestazioni delle Funzioni/ruoli del FPC come da organigramma di ottobre 2022)

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE **(art. 25 novies del Decreto)**

1) Reati in tema di violazione del diritto d'autore

1.1 Le fattispecie di reato

La legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. c), contenente “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, in vigore dal 15 agosto 2009.

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25 novies, D. Lgs. 231/2001.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941, comma 1, lettera a) bis).

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rileva il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce o mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiuntive, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) *(soppresso)*
- f) In violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima

dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento: Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In sintesi tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del Decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*²;

1 Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

2 L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali"*

- dell'art. 2575 c.c., per il quale “*Formano oggetto del diritto di autore³ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

In questa fattispecie di reato è tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e anche il suo onore e la sua reputazione che potrebbero essere lese da condotte delittuose da parte di soggetti terzi.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, Legge n.633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori: La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori. È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

³ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., secondo cui “*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*” e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

Riproduzione. Trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 161 bis, Legge n. 633/1941, comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma è volta a tutelare la corretta acquisizione, distribuzione e l'utilizzo dei software e delle banche dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti i comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenza di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. (art.171 ter, Legge n. 633/1941)

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente produce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico

- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, video cassette, musicassette, qualsiasi supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte di SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati e realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque:
- a) Riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa

- abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) Esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) Promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti dal comma 1, comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previsti nei precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La norma tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radio televisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenuti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per far un uso non personale dell'opera d'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, Legge n. 633/1941)

La pena di cui all'art. 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis, i quali non comunica alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta, pertanto, di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, Legge n. 633/1941)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822, chiunque ai fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171 *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171 *octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171 *ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171 *ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171 *octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171 *ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171 *octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Le disposizioni sopra esaminate tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno, ma anche il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera.

La scelta legislativa di descrivere in maniera analitica le fattispecie incriminatrici è sintomo della volontà di apprestare una tutela diffusa contro condotte illecite che si avvalgono di strumenti in rapida evoluzione tecnologica.

Inoltre, poiché si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa, essi assumono un rilievo

importante in termini di rischio, in relazione ad alcune attività da considerare come sensibili con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Esempio: una società. potrebbe porre in essere le seguenti condotte:

- a) detenzione a qualunque titolo
- b) importazione
- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione
- g) modificazione del contenuto

laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano:

- dell'installazione, manutenzione, aggiornamento e duplicazione di software forniti da terzi su componenti telematici ed infotelematici (*telefonia, radio navigatori, entertainment*), ovvero su componenti elettronici (*C.D., body electron ics, centraline elettroniche*);
- d'installazione e utilizzo di software per il funzionamento di processi gestionali;
- di campagne promozionali del marchio o prodotto dell'azienda, con l'utilizzo di opere d'ingegno protette su sistemi telematici o reti telematiche;
- di creazione e sviluppo di siti web informativi, illustrativi, commerciali con l'utilizzo di testi, immagini, documenti, oggetti materiali, disegni tecnici, fotografie e altro di opere d'ingegno protette;

- di riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati protetta.

1.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate:

- diffusione a tutti i dipendenti di valori etici comportamentali che vietano l'utilizzo, la diffusione e la riproduzione illecita di opere d'autore o programmi informatici protetti (rif. Codice Etico);
- accertare che vi è consapevolezza, da parte dei dipendenti, per il rispetto di quanto sopra. Nel caso che ciò succeda l'azienda deve adottare delle procedure per intervenire tempestivamente.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per singola funzione interessata sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

DIRETTORE SEGRETARIO

Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario:

- introdurre procedure di controllo per verificare l'uso fatto dai dipendenti di internet, della posta elettronica e dei siti web;
- richiedere ai terzi, coinvolti nelle fasi di installazione, manutenzione e aggiornamento di software anche per i processi produttivi, di fornire prodotti con requisiti idonei e certificare la non violazione a quanto previsto dall' art. 25 novies del presente Decreto;
- introdurre procedure di verifica per accertare che non si faccia uso di opere d'ingegno o parte di esse protette dal diritto d'autore, nel caso di eventi promozionali o campagne promozionali dirette o con la partecipazione di partner commerciali o agenzie specializzate. Nel caso l'azienda ne faccia, comunque, uso deve essere accertato l'avvenuto pagamento dei diritti d'autore previsti dalla legge, oppure la presenza di opposizioni da parte dell'autore o da chi ne detiene i diritti.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Pur se presenti delle policy aziendali, sarebbe opportuno introdurre dei miglioramenti, in riguardo a:

- delle regole interne con riferimento a quanto sopra indicato nei principi di comportamento;
- delle attività di verifica come esplicitato nel suddetto punto dei principi organizzativi e di controllo, nonché tutelarsi con forme contrattuali ad "hoc".

PREVIDENZA SEZIONE II SERVIZI ATTUARIALI ED ASSICURATIVI

Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario:

- introdurre procedure di controllo per verificare l'uso fatto dai dipendenti di internet, della posta elettronica e dei siti web;
- richiedere ai terzi, coinvolti nelle fasi di installazione, manutenzione e aggiornamento di software anche per i processi produttivi, di fornire prodotti con requisiti idonei e certificare la non violazione a quanto previsto dall' art. 25 novies del presente Decreto;
- introdurre procedure di verifica per accertare che non si faccia uso di opere d'ingegno o parte di esse protette dal diritto d'autore, nel caso di eventi promozionali o campagne promozionali dirette o con la partecipazione di partner commerciali o agenzie specializzate. Nel caso l'azienda ne faccia, comunque, uso deve essere accertato l'avvenuto pagamento dei diritti d'autore previsti dalla legge, oppure la presenza di opposizioni da parte dell'autore o da chi ne detiene i diritti.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Pur se presenti delle policy aziendali, sarebbe opportuno introdurre dei miglioramenti, in riguardo a:

- delle regole interne con riferimento a quanto sopra indicato nei principi di comportamento;
- delle attività di verifica come esplicitato nel suddetto punto dei principi organizzativi e di controllo, nonché tutelarsi con forme contrattuali ad "hoc".

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo. Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala di internet, della posta elettronica e dei siti web, è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.